



Originale

**COMUNE DI PORTO SANT'ELPIDIO**  
(Provincia di Fermo)

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Numero **57** Del **30/06/2021**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E MODIFICA DELLE SCADENZE DI PAGAMENTO TARI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **Giugno**, alle ore **19:54**, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in convocazione **PRIMA**, in seduta **ORDINARIA**.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
<b>FRANCHELLUCCI NAZARENO</b>	Presente	<b>CIARROCCA SERGIO</b>	Presente
<b>SEBASTIANI MILENA</b>	Presente	<b>SALVATORE MONICA*</b>	Presente
<b>PASQUALI ANNALINDA</b>	Presente	<b>MARCOTULLI GIORGIO</b>	Presente
<b>VALLESI CARLO</b>	Presente	<b>BALESTRIERI ANDREA</b>	Presente
<b>SANTINI SILVIA</b>	Presente	<b>FAMIGLINI GIORGIO</b>	Assente
<b>COGNIGNI CARLO</b>	Presente	<b>FELICIONI ALESSANDRO</b>	Assente
<b>BERDINI FILIPPO</b>	Presente	<b>GENOVESE MONICA</b>	Assente
<b>LANGIOTTI MARIANO</b>	Assente	<b>VALLATI MOIRA</b>	Assente
<b>BIAGETTI MARCO*</b>	Presente		

Ne risultano Presenti 12 . Assenti **5**.

\* Si precisa che il Consigliere partecipa alla seduta mediante collegamento da remoto (videoconferenza – art. 73 D.L. 17 marzo 2020 n. 18).

Assume la presidenza il Presidente , Milena Sebastiani .

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rossella Bartolini.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

**BERDINI FILIPPO, CIARROCCA SERGIO.**

**IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

Si dà atto che la discussione del presente argomento è registrata su supporto digitale e conservata agli atti come documentazione amministrativa ai sensi della Legge 241/90 e che gli interventi ed il dibattito sono riportati di seguito così come trascritto da ditta specializzata.

Sono altresì presenti gli Assessori: Emanuela Ferracuti, Luca Piermartiri, Vitaliano Romitelli, Daniele Stacchietti.

Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare il punto 9) all'odg ad oggetto: << Approvazione delle tariffe e modifica delle scadenze di pagamento TARI 2021>> e passa la parola all'Assessore Ferracuti che relaziona in merito:

*FERRACUTI: "Premettendo che la legge di stabilità impone all'ente la copertura dei costi relativi al servizio di raccolta rifiuti in maniera completa rispetto quindi a quelle che sono poi le entrate che derivano da tale tariffazione, distinguiamo all'interno dello stesso quelle che sono i costi generali del servizio ed i costi variabili. Detto questo, appunto, il piano della tariffazione scaturisce poi dal montante tariffario, montante tariffario, come avevamo visto nel precedente punto del consiglio comunale per il nostro ente è pari a 3.988.000€. Si va quindi appunto a costruire il piano della tariffazione su questo montante che scaturisce dal Pef che, come abbiamo visto, è pressoché uguale a quelli che sono poi stati i piani determinati per l'anno 2019 e per l'anno 2020. Quindi, in conclusione, premettendo che appunto le tariffe sono state rideterminate, abbiamo una tariffazione pressoché invariata rispetto agli anni precedenti. Con questa delibera andiamo però comunque poi ad approvare quelle che sono le scadenze che vengono slittate, quindi le nuove scadenze per quanto riguarda il versamento di quest'imposta sono 30 settembre, 10 dicembre anziché 31 luglio e 2 dicembre, come stabilito precedentemente, con l'opportunità di pagare il tributo in un'unica soluzione che è al 30 settembre di quest'anno. Grazie".*

*PRESIDENTE: "Grazie assessore Ferracuti. Se non ci sono interventi anche qui procediamo subito alla votazione del punto n. 9: approvazione delle tariffe modifica delle scadenze di pagamento Tari 2021. Prego, votiamo. Prego Marco Biagetti sul punto n. 9, la votazione".*

*BIAGETTI: "Favorevole".*

*PRESIDENTE: "Monica Salvatore?"*

*SALVATORE: "Favorevole".*

*PRESIDENTE: "10 sono i voti favorevoli. Berdini, Ciarocca, Cognigni, Franchellucci, Pasquali, Santini, Sebastiani, Vallesi, Biagetti, Salvatore e 2 astenuti, Balestrieri e Marcotulli. Procediamo con l'immediata eseguibilità del punto n. 9. Marco Biagetti per l'immediata eseguibilità del punto 9?"*

*BIAGETTI: "Favorevole".*

*PRESIDENTE: "Monica Salvatore?"*

*SALVATORE: "Favorevole".*

*PRESIDENTE: "Stessa votazione di prima, 10 favorevoli e 2 astenuti, il punto numero 9 è stato accolto. Punto n. 10".*

Pertanto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI:

- l'art. 52, comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;
- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo

Decreto, dispone che “gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre”;

- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021, precedentemente fissato al 31 gennaio dall'articolo 106 del Decreto Legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- l'articolo 30 comma 4 del D.L. 41/2021, conv. con modificazioni dalla L. 69/2021, che ha prorogato al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, precedentemente fissato al 31 marzo dal Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 sopra richiamato;
- l'articolo 3, comma 2 del D.L. 56/2021 ha ulteriormente prorogato al 31 maggio il termine per approvare il bilancio di previsione 2021;
- l'articolo 30 comma 5 del D.L. 41/2021 già citato, il quale ha stabilito che: “Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021”

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente “Tari” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06.08.2020,

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga»;
- la Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata in data 31 ottobre 2019 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;
- la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;
- la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

- le Deliberazioni 238/2020/R/Rif del 24 giugno 2020 e 493/2020/R/Rif del 24 novembre 2020 con le quali l'Autorità ha integrato la Delibera 443 succitata, in particolare apportando modifiche connesse alla gestione delle variazioni di servizio ed agli effetti relativi alla situazione pandemica da Covid-19 che ha interessato l'intero territorio nazionale;

VISTO il Piano Finanziario per l'anno 2021 validato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA – 4 Fermo in data 17/06/2021 in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, e comprendente lo schema dei costi complessivi per l'anno 2021, le relazioni descrittive dei costi prodotte da ciascun Gestore, le dichiarazioni di veridicità, redatti in ottemperanza di quanto disposto nella sopracitata deliberazione;

OSSERVATO che il Piano finanziario TARI di cui al punto precedente è stato adottato dal Consiglio Comunale in data odierna;

VISTO che l'art. 1 comma 651 L. 147/2013 prevede che “Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, “Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”;

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione 443/2019/R/Rif, art. 6.6 “Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”;

CONSIDERATA l'opportunità concessa dal legislatore di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. 158/1999;

VISTO che le tariffe TARI anno 2019 sono state elaborate sulla base del montante tariffario pari ad euro 3.994.186, individuato nel Piano Economico Finanziario 2019, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/02/2019;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, all'articolo 107, comma 5 ha introdotto la facoltà di approvare, per l'anno 2020, le tariffe in vigore nell'anno precedente, stabilendo che “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

CONSIDERATO che questo ente si è avvalso della facoltà, di cui al punto precedente, di adottare il Piano Finanziario 2020, applicando per l'anno 2020 le medesime tariffe in vigore nell'anno 2019, così come approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 30/11/2020.

PRESO ATTO della volontà dell'Ente espressa con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 01.03.21 di avvalersi della possibilità di porre a conguaglio in una sola annualità, ovvero nell'anno 2021, l'importo pari ad euro 5.561,01, derivante dalla differenza tra i costi del PEF 2020 e i costi del PEF 2019;

CONSIDERATO che il PEF 2021 validato nella seduta dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA – 4 Fermo svoltasi in data 17/06/2021, riporta un montante tariffario pari ad euro 3.991.062,00 comprensivo del conguaglio derivante dalla differenza tra i costi del PEF 2020 e i costi del PEF 2019;

TENUTO CONTO che dall'analisi della banca dati in possesso dell'

Ente è possibile rilevare come anche per l'anno 2021 venga mantenuto il medesimo rapporto percentuale nella ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, rispetto agli anni precedenti, come di seguito indicato:

*Incidenza del gettito sulle macro-categorie di utenza*

% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE DOMESTICHE	57%
% COPERTURA DEI COSTI PER UTENZE NON DOMESTICHE	43%

VISTO l'allegato A denominato "Criteri utilizzati per la determinazione delle Tariffe TARI 2021", che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, il quale contiene gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe TARI 2021;

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. [...] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la Circolare n. 2 del 22 novembre 2019 del Dipartimento delle Finanze, del Ministero Economia e Finanze che, commentando il disposto dell'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha stabilito: "Il sistema delineato richiede, pertanto, in primo luogo, che almeno una rata della TARI sia fissata dal comune in data successiva al 30 novembre di ciascun anno, ed eventualmente anche nell'anno successivo, in modo che il saldo sia determinato sulla base delle deliberazioni tariffarie pubblicate alla data del 28 ottobre, e, in secondo luogo, che l'ente locale stabilisca come ripartire tra rate di acconto e saldo l'importo complessivo dovuto per ciascun anno. Qualora, dunque, le disposizioni regolamentari vigenti in ciascun comune non risultino coerenti con il descritto meccanismo di versamento, le stesse andranno opportunamente adeguate, ferma restando, ovviamente, la facoltà di stabilire le rate di versamento della TARI con apposita deliberazione annuale anziché nel corpo del regolamento di disciplina del tributo";

VISTO l'art. 16 comma 5 del Regolamento per la Disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06/08/2020, che stabilisce che "Le scadenze e le relative misure di versamento sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo";

TENUTO CONTO che per l'anno 2021 l'Ente ha già provveduto a deliberare le scadenze di pagamento TARI con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2021, già fissate per l'acconto il 31 luglio e per il saldo il 2 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che la validazione del PEF 2021 da parte dell'Assemblea Territoriale d'Ambito ATA – 4 Fermo è avvenuta solamente in data 17/06/2021;

CONSIDERATO che nell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 Maggio 2021 (c.d. "Sostegni bis") sono stati indicati i criteri di riparto degli stanziamenti, assegnati a ciascun Comune, destinati alle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche riservate alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

TENUTO CONTO che la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid-19, ha comportato nei primi mesi del 2021 l'emanazione di una serie di provvedimenti normativi atti a contenere il contagio e conseguentemente anche una continua evoluzione delle misure di carattere economico atte a contenere gli effetti della pandemia;

PRESO ATTO che tali provvedimenti hanno interessato anche i bilanci e le entrate degli enti locali, compresa la tassazione in materia di TARI, richiedendo un continuo aggiornamento degli enti a tale evoluzione normativa;

CONSIDERATO OPPORTUNO, per i motivi sopra esposti, posticipare le scadenze di pagamento, già precedentemente approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2021, come di seguito riportato :

- n. 2 rate di pari importo scadenti rispettivamente il 30 settembre ed il 10 dicembre 2021 calcolate in base alle tariffe deliberate per l'anno d'imposta 2021;

- E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 30 settembre del corrente anno;

VISTO l'articolo 13 comma 15 e 15-bis del D. L. n. 201 del 2011, che in ordine all'obbligo di trasmissione al MEF delle deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it), disciplina: "15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. [...] 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente Area servizi amministrativi e finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 ;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

UDITA la relazione assessorile;

con voti favorevoli n. 10 e n. 2 astenuti, palesemente espressi con modalità elettronica e per appello nominale per i due consiglieri collegati, come di seguito riportato:

Consiglieri presenti	12
Consiglieri astenuti	02 (Balestrieri e Marcotulli)
Consiglieri votanti	10
Consiglieri favorevoli	10 (Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Cognigni, Franchellucci, Pasquali, Salvatore, Santini, Sebastiani, Vallesi)
Consiglieri contrari	00

#### DELIBERA

- di approvare l'allegato A "Criteri utilizzati per la determinazione delle Tariffe TARI 2021", quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, contenente gli elementi fondamentali per l'approvazione delle tariffe (montante tariffario; modalità di ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche; coefficienti moltiplicatori ex DPR 158/1999);
- di approvare, per l'anno 2021 e nel rispetto delle regole stabilite dall'articolo 5 della Deliberazione 443/2020/R/Rif di ARERA, le tariffe TARI esposte di seguito:

#### Tariffe per utenze domestiche

Nucleo abitativo(n. componenti)	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	0,48	1,17	1,65
2	0,48	1,38	1,86
3	0,48	1,51	1,99
4	0,48	1,61	2,09
> 5	0,48	1,70	2,18

#### Tariffe per utenze non domestiche

Codice	Attività produttiva	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa totale (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	1,17	1,39	2,56

2	Autorimesse, autosaloni, esposizioni	1,17	1,04	2,21
3	Distributori, carburanti, impianti sportivi	1,17	2,01	3,18
4	Alberghi, pensioni, convivenze e campeggi	1,17	2,67	3,84
5	Attività industriali con capannoni di produzione	1,17	3,34	4,51
6	Supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici destinate alla vendita	1,17	6,68	7,85
7	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,17	2,35	3,52
8	Discoteche, sale da ballo, night club, sale gioco	1,17	1,39	2,56
9	Negozi di generi alimentari	1,17	8,37	9,54
10	Uffici, agenzie, studi professionali, banche	1,17	6,26	7,43
11	Negozi di beni durevoli, supermercati e ipermercati di generi misti per le superfici comuni non destinate alla vendita	1,17	4,17	5,34
12	Attività artigianali di servizio (e carrozzerie)	1,17	3,34	4,51
13	Case di cura e riposo, poliambulatori, studi medici	1,17	3,34	4,51
14	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,17	10,45	11,62
15	Bar, caffè, pasticceria	1,17	12,54	13,71
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,17	12,54	13,71
17	Banchi di mercato di generi alimentari	1,17	10,03	11,20
18	Banchi di mercato beni durevoli	1,17	3,34	4,51
19	Stabilimenti balneari	1,17	0,29	1,46
20	Circoli ricreativi con somministrazione	1,17	4,01	5,18
21	Attività artigianali di produzione alimentare	1,17	3,34	4,51
22	Commercio all'ingrosso e agenzie di rappresentanza	1,17	3,34	4,51
23	Aree parcheggio camper	1,17	0,05	1,22
24	Aree scoperte ove possono prodursi rifiuti non classificabili nelle precedenti categorie	1,17	0,05	1,22

3. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo pari al 5%;
4. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2021, in sostituzione di quella già approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31/03/2021 come di seguito indicato:
  - Acconto – scadenza 30 Settembre 2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;
  - Saldo – scadenza 10 Dicembre 2021 nella misura del 50% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2021;

E' consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 30 settembre del corrente anno;

5. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2021;
6. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
7. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Dopodiché con voti favorevoli n. 10 (Berdini, Biagetti, Ciarrocca, Cognigni, Franchellucci, Pasquali, Salvatore, Santini, Sebastiani, Vallesi) e n. 2 astenuti (Balestrieri e Marcotulli) palesemente espressi con modalità elettronica e per appello nominale per i due consiglieri collegati

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – 4' comma – del TUEL emanato con D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
Milena Sebastiani

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Rossella Bartolini